

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 15/D**

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 10 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Avv. Marco Baliva, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

- 1. RECLAMO N. 35 DELLA SOCIETA' U.S. CITTA' DI PALERMO CONTRO LA U.S.D. SINISCOLA SPORTING AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della U.S. CITTA' DI PALERMO e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C..

Ordina incamerarsi la tassa.

- 2. RECLAMO N. 36 DELLA SOCIETA' U.S. CITTA' DI PALERMO CONTRO LA POL. DIL. POSADA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della U.S. CITTA' DI PALERMO e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C..

Ordina incamerarsi la tassa.

- 3. RECLAMO N. 37 DELLA SOCIETA' U.S. CITTA' DI PALERMO CONTRO LA POL. PURI E FORTI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della U.S. CITTA' DI PALERMO e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C..

Ordina incamerarsi la tassa.

- 4. RECLAMO N. 42 DELLA SOCIETA' A.S.D. SAVIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE CESARETTI ALESSANDRO.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della A.S.D. SAVIO S.R.L. e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

- 5. RECLAMO N.43 DELLA SOCIETA' A.S. PUTEOLI CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE SARDO GENNARO.**

Ordinanza.

- 6. RECLAMO N.44 DELLA SOCIETA' S.S.D. MELITese S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE CASERTA FABIO.**

Ordinanza.

- 7. RECLAMO N.45 DELLA SOCIETA' A.S.D. RAGAZZINI GENERALI CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE MILLESI FRANCESCO.**

Ordinanza.

**8. RECLAMO N.46 DELLA SOCIETA' A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CASTELLARANO F.C. S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA (EX ARTT. 97 E 99 N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE PIGONI FRANCESCO.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della società A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

**9. RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. SANCATALDESE CALCIO A SEGUITO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO "COMUNALE DI CASTELDACCIA" IN OCCASIONE DELLA GARA DEL 15 NOVEMBRE 2009 - CITTA' DI BAGHERIA - SANCATALDESE CALCIO - CAMPIONATO REGIONALE SICILIA - ECCELLENZA - GIRONE "A".**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di €4.140,00=. i.v.a. compresa.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**10. APPELLO N. 48 DELLA SOCIETA' G.S.D. RIVARA CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. RANGERS SAVONERA COLLEGNO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.245 C.U. N.3/E -18.12.2009) RELATIVA AL CALCIATORE MILAZZO GIOVANNI.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della G.S.D. RIVARA e ordina, per l'effetto, incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma l'11 marzo 2010

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete